

Sanzioni diritto annuale

Per i casi di omesso, incompleto o tardivo versamento è prevista una sanzione secondo le disposizioni di cui al [Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 \(pdf\)](#) [1] - Regolamento sanzioni del Ministero delle attività produttive e al [Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo \(pdf\)](#). [2]

La sanzione è composta dalla somma di:

- **sanzione base** che, ai sensi degli articoli 3 e 4 del DM 54/2005, può essere pari al 10% (in caso di tardività nel pagamento non superiore a 30 giorni) o al 30% (in caso di pagamento omesso, incompleto o con tardività superiore a 30 giorni).
- **sanzioni aggiuntive** calcolate ai sensi dei seguenti articoli del regolamento camerale: art. 7 (Incremento della sanzione per gravità della violazione), art. 8 (Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni), art. 9 (Incremento della sanzione per recidiva) e infine art. 11 (Violazioni continuate).

Il calcolo della sanzione è direttamente legato alla situazione contributiva di ogni specifica posizione.

Ultima modifica: Venerdì 26 Febbraio 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?
(2 votes)

Media: 3

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/violazioni-di-pagamento/sanzioni>

Collegamenti

[1] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/decreto-27-01-2005_54_1.pdf

[2] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/regolamenti/regolamento-sanzioni-diritto-annuale.pdf